

La Formazione Continua degli Ingegneri

Ing. Pasquale Capezzuto

**Coordinatore della Commissione Formazione ed
Aggiornamento**

La professione di Ingegnere



La professione intellettuale dell'ingegnere e' fondata sull'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica (D.P.R. n. 400/1988,L. 148/2011-D.P.R. n. 137/2012)

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI OIBA

L'Ingegnere deve ispirare l'esercizio della professione ai principi di autonomia intellettuale , trasparenza, lealta' e qualita' della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

L'autonomia intellettuale si rafforza con la competenza professionale .

La competenza professionale ha come partenza il percorso formativo per l'acquisizione del titolo , viene verificata ed attestata con l'abilitazione professionale e deve essere mantenuta aggiornata nel corso dell'esercizio della professione.

La formazione continua – obbligo deontologico



Il Codice Deontologico degli Ingegneri (1993) poneva già in capo agli iscritti all'Albo l'obbligo di "migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione" (punto 1.6)

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI OIBA

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

- 7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.
- 4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

La formazione continua - obbligo di legge



D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 7 – Formazione Continua

1) Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

L'intento della legge è quello di perseguire l'obiettivo del corretto esercizio della professione e dell'adeguamento del livello di competenza e preparazione dei professionisti, **a garanzia della tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e del benessere della collettività**.

“Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 07.08.2012, n. 137.

“Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di ingegnere;

“Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

“Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di ingegnere

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



“professionista” = l'esercente la “professione regolamentata”, ossia l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l'accertamento delle specifiche professionalità (DPR 137/2012 – art. 1, comma 1)

D.P.R. n. 328 2001

Art. 46 (Attività professionali)

Attività riservate previo esame di Stato di abilitazione alla professione ed iscrizione all'Albo

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



**L'obbligo di aggiornamento della
competenza professionale
riguarda
tutti gli ingegneri iscritti agli Albi
e
decorre
dal 1° gennaio 2014**

CHE ESERCITINO PROFESSIONE REGOLAMENTATA

Le attività professionali nei contratti pubblici



L'abilitazione allo svolgimento della professione e l'iscrizione all'Albo degli ingegneri sono requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale riservata .

Art. 24 c.3 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016

Aggiornato con il D.Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione nonché la direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici o da liberi professionisti

I progetti redatti dagli uffici tecnici sono firmati da **dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.**

Gli incarichi professionali sono espletati anche da professionisti **iscritti negli appositi albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali

[Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017](#)

Linee Guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

4.1. Il RUP deve essere in possesso di **specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento**, e deve aver maturato un'adeguata **esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:**

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Le attività professionali nei contratti pubblici



La progettazione, direzione dei lavori , il collaudo di opere pubbliche sono attività professionali riservate (D.P.R. n. 328/2001).

“professioni intellettuali” (protette), di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile italiano.

Gli ingegneri dipendenti che esercitano attività riservate ed iscritti all’Ordine sono soggetti agli obblighi formativi

Inadempimento: obbligazione di mezzi e non di risultato, responsabilità solo per non aver agito con *diligenza* e nella diligenza si annovera l’aver assolto all’obbligo di formazione continua ed aggiornamento istituito dalla legge.

ILLECITO DISCIPLINARE (ART. 12 Regolamento)



Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

16 MANCATO ASSOLVIMENTO OBBGLIO FORMAZIONE SU ETICA E DEONTOLOGIA

16.1 Per gli iscritti successivi alla data dell'1 gennaio 2014 che non rispettano l'obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all'art. 12 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all'obbligo di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.

16.2 I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla data di iscrizione all'ALBO.

Il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale del C.N.I.

Formazione Continua

Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Anno CXXXIV - Numero 13
Roma, 15 luglio 2013
Pubblicato il 15 luglio 2013



BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

La regolamentazione nazionale del C.N.I.



LINEE DI INDIRIZZO

(approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013)

del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013)

LINEE DI INDIRIZZO 2

FB/U/2014
Circ. n. 376/XVIII Sess.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA A DISTANZA PER
L'APPRENDIMENTO NON FORMALE

LINEE DI INDIRIZZO 3

Circ. n. 445/XVIII Sess.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
31/10/2014 U-ss/6249/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
29/04/2016 U-ss/2427/2016



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Circ. n. 722 /XVIII Sess.

LINEE DI INDIRIZZO 4



IL SISTEMA DI
FORMAZIONE CONTINUA
DELL'INGEGNERE

da obbligo ad opportunità



https://www.tuttoingegnere.it/images/pubblicazioni_cni/10_CNI-FORMAZIONE_WEB_.pdf

Linee di indirizzo
per l'aggiornamento
della competenza
professionale

TESTO UNICO 2018



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Compiti del CNI



Emanazione di linee di indirizzo e aggiornamento del regolamento

Controllo e monitoraggio dell'offerta formativa

Riconoscimento dei corsi a distanza o frontali a carattere sovraterritoriale

Istituzione e gestione banca dati on line di tutte le attività formative

Coordinamento della certificazione volontaria delle competenze

Autorizzazione ad associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti come formatori

Riconoscimento di attività non comprese nell'allegato A

Anagrafe nazionale dei crediti

La formazione continua



Dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di formazione ed aggiornamento.

La misurazione dell'aggiornamento è fatta con il sistema "a sottrazione".

L'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito formativo professionale (CFP).

E' previsto un accredito iniziale di CFP all'atto dell'iscrizione e con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell'iscritto.

Come conseguire i Crediti Formativi Professionali



Al 1° gennaio 2014, a tutti i professionisti iscritti all'Albo
Crediti sono stati attribuiti 60 CFP

Al 31 dicembre di ogni anno vengono detratti ad ogni iscritto
30 CFP dal totale posseduto

CFP iniziali al momento dell'iscrizione all'Albo:

- 1) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- 2) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP
- 3) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP
- 4) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP

Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Il numero massimo di CFP cumulabili è 120

I crediti formativi professionali

Per svolgere la propria attività professionale il professionista iscritto all'Albo debba possedere ad inizio anno un numero minimo di crediti formativi professionali, stabilito in 30 crediti.

Il livello minimo di 30 CFP serve dunque a garantire un livello di aggiornamento sufficiente ad esercitare la professione tenuto conto dell'interesse primario di tutela dell'interesse collettivo.

L'aggiornamento della Competenza professionale avviene attraverso attività atte ad accrescerla **“in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali”**.

Nel corso dell'anno l'iscritto può conseguire crediti formativi professionali mediante attività di aggiornamento professionale continuo **non formale, informale e formale**.

Il conteggio totale dei crediti maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del primo gennaio.

La formazione continua



Non vi è alcun obbligo di scelta tra tipologie di attività aggiornamento professionale continuo, né in termini assoluti né percentuali, ovvero non viene indicata alcuna percentuale obbligatoria sul totale dei crediti acquisiti da ottenere mediante una specifica tipologia di attività.

L'iscritto è libero di conseguire crediti formativi professionali in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione ovvero di scegliere le attività di aggiornamento esclusivamente sulla base delle proprie necessità ed interessi.

Fanno eccezione alla regola i 5 crediti formativi professionali di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dai nuovi iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

La P.A. o i committenti privati possono chiedere dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo della formazione ed aggiornamento della competenza .

ESONERI DAGLI OBBLIGHI FORMATIVI (ART. 11)

Sono motivo di **esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale**, concesso dagli Ordini territoriali su domanda dell'iscritto, i seguenti casi:

- **maternità o paternità**, per un anno;
- **servizio militare volontario e servizio civile**;
- **grave malattia o infortunio**;
- altri casi di **documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore**.

Alla concessione del periodo di esonero consegue la **proporzionale riduzione del numero di CFP da dedurre al termine dell'anno solare**.

14) ATTIVITA' FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

CHI PUO' ORGANIZZARE LE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO ?

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, frontale o a distanza, sono organizzate da:

- **Ordini territoriali;**
- **associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti,** previa autorizzazione del CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Gli Ordini territoriali non hanno bisogno dell'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza.

Soggetti autorizzati formatori



Per poter dare diritto al Conseguimento dei CFP, un corso/seminario deve essere Organizzato dall'Ordine Territoriale (riconosciuto d'ufficio come Ente formatore dal Ministero) o da Enti/Aziende regolarmente accreditati dal CNI per svolgere attività di formazione agli iscritti a livello nazionale o solo a livello locale previa validazione e riconoscimento di ogni singola iniziativa da parte dell'Ordine Territoriale.

- **DIVIETO DI ACCREDITAMENTO CORSI ORGANIZZATI DA SOGGETTI NON AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13 DEL 15/07/2013.**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento è fatto divieto per i soggetti formatori di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso di eventi che rilasciano crediti formativi l'organizzatore deve essere esclusivamente il soggetto formatore stesso che quindi rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI.

I PROVIDERS AUTORIZZATI

L'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, è concessa dal CNI a associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, sulla base delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa proposta.

Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere detta autorizzazione devono presentare apposita istanza al CNI, recante le informazioni di cui all'Allegato B del Regolamento.

Gli ordini territoriali soggetti formatori



Gli Ordini territoriali occupano una posizione centrale nel Sistema di formazione continua in ingegneria.

Il Regolamento ha riconosciuto agli Ordini territoriali il duplice ruolo di “organizzatore” delle attività formative dirette ai professionisti e di “soggetto controllore” della responsabilità scientifica e dell’effettiva efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze.

Sono gli Ordini territoriali che assegnano i crediti formativi professionali a tutte le attività formative programmate sul loro territorio.

I crediti assegnati hanno validità sull’intero territorio nazionale e le attività si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini.

Quali attività' di formazione continua?

ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

(rif. D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13)

- **NON FORMALE:** apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da qualsiasi soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- **INFORMALE:** apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- **FORMALE:** apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio

L'attività di formazione continua

Attività di aggiornamento professionale continuo

TABELLA 'A' Regolamento

non formale (art.4);
informale (art.5);
formale (art.6).

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso	

Apprendimento informale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		15 CFP / anno max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate Brevetti		5 CFP / pubblicazione 10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior		max 5 CFP / anno 3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso	

Come assolvere agli adempimenti ?



APPRENDIMENTO NON FORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI.

I CFP rilasciati dall'Ordine Territoriale hanno validità sull'intero territorio nazionale.

Agli iscritti all'Albo che faranno i docenti nei corsi per apprendimento non formale saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno.

L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

Per gli iscritti che lavorano all'estero, il CNI sta predisponendo delle linee di indirizzo

APPRENDIMENTO NON FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		valutati caso per caso

La tipologia di eventi formativi non formali



	Verifica frequenza	Dimostrazione dell'apprendimento (*)	Numero massimo partecipanti	Numero massimo di CFP
Corso	Si	Si	100	-
Seminario	Si	No	200	-
Convegno	Si	No	Nessun limite	3/evento; 9/anno

Se per tutte e tre le tipologie è **resa obbligatoria la verifica della presenza, la dimostrazione dell'apprendimento riguarda i soli corsi non essendo prevista per seminari e convegni.**

Il numero di crediti trova un limite per i soli convegni per i quali possono essere attribuiti massimo 3 crediti ad evento e 9 crediti anno.

Scheda di valutazione evento FRONTALE

Titolo dell'Evento Formativo _____

DATA _____ SEDE _____

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' FORMATIVA PERCEPITA

I - ASPETTI GENERALI

1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento?

Non rilevante				Molto rilevante
1	2	3	4	5

2. Come valuta la qualità educativa di questo evento?

Non rilevante				Molto rilevante
1	2	3	4	5

3. Come valuta la utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento?

Insufficiente				Molto utile
1	2	3	4	5

4. Ritene nel programma o nell'evento ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali?

No				Molto e rilevanti
1	2	3	4	5

1 = valutazione MINIMA ... 10 = MASSIMA

II - Docenza

a - Competenze disciplinari specifiche

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

b - Competenza comunicativa e linguistica: chiarezza, precisione ed efficacia delle esposizioni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

c - Competenza emozionale e relazionale: creazione e mantenimento di un clima piacevole e favorevole all'apprendimento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

III - Metodologia

a - Interazione e orientamento al feed-back: ascolto, valorizzazione e coinvolgimento dei Partecipanti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

La tipologia di eventi formativi

REQUISITO OBBLIGATORIO	CORSI DI FORMAZIONE	SEMINARIO	CONVEGNO
1. Numero massimo partecipanti	100	200	illimitato
2. Accertamento efficacia formativa dei partecipanti con modalità a scelta dell'organizzatore (test, colloquio, prova pratica, ...) con obbligo di superamento per l'ottenimento dei CFP	si	facoltativa	non prevista
3. Valutazione qualità percepita dal partecipante su alcuni aspetti del corso (organizzazione, docenti, qualità interventi,...) con modello preimpostato dal CNI	si	si	non prevista
4. Alla fine del corso l'organizzatore deve inviare report riassuntivo sulla valutazione percepita dai partecipanti compilando schema online	si	si	non previsto
5. Caricamento nella piattaforma informatica dell'anagrafe eventi dei curricula dei docenti/relatori	si	si	non previsto
6. Caricamento nella piattaforma informatica dell'anagrafe eventi del curriculum del responsabile scientifico	si	si	si
9. Rilevamento presenza per intera durata evento	si	si	si
7. Durata oraria max della parte formativa	illimitata	6 H	illimitato
8. CFP max erogabili (sempre con il criterio di 1H-1CFP)	illimitati	6	3

APPRENDIMENTO INFORMALE

		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento informale	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP/anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP/pubblicazione
		Brevetti		10 CFP/brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior		3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		valutati caso per caso

APPREDIMENTO INFORMALE AUTOCERTIFICAZIONE AL CNI



15) ESONERO E AGGIORNAMENTO INFORMALE CONSEGUENTE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PROFESSIONALE (15 CFP)

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all'Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un'autocertificazione, nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP (seguirà apposita linea di indirizzo da parte del CNI)

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INFORMALE - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO -

(Art.5 c.1 e All.A del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri)

APPREDIMENTO INFORMALE AUTOCERTIFICAZIONE AL CNI



A partire del **19/12/2017** e fino al **31/03/2018** gli **Ingegneri possono compilare** esclusivamente attraverso il portale www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2016. Il modello, con le relative modalità di invio, è disponibile in allegato alla presente notizia.

Sempre dal 19/12/2017 sarà possibile ottenere il riconoscimento dei CFP Informali per le seguenti attività svolte nell'anno:

- partecipazione qualificata a commissioni tecniche, organismi, gruppi di lavoro,
- concessione brevetti,
- pubblicazioni ed articoli,
- commissioni esami di Stato.

Per presentare l'istanza occorre compilare l'apposito modello attraverso il portale www.mying.it cliccando sul tasto Richiedi CFP Informali disponibile nella pagina "autocertificazioni".

APPRENDIMENTO FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento formale	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

L'organizzazione degli eventi formativi



Per essere un evento formativo l'evento deve essere presente sulla piattaforma del CNI e dell'Ordine.

L'iscritto deve attestare la presenza all'evento all'inizio ed al termine nei modi previsti .

E' necessaria la presenza continuativa all'evento.

Nel caso di eventi su piu' giornate e' necessaria la presenza per almeno il 90% del tempo.

La piattaforma del C.N.I.

Le attività connesse all'applicazione del Regolamento e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal CNI, con l'ausilio della Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria.

La Piattaforma CNI: <http://www.formazionecni.it/>



The screenshot shows the website interface for the Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). At the top, there is a header with the CNI logo and contact information. Below the header, there is a navigation menu on the left side with links for Home, Registrazione, Provider, Normativa, Moduli e manuali, FAQ, and Contatti. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'news' and contains a list of news items, with the most recent one dated 14/11/2013 and titled 'Legge di stabilità, per gli ingegneri servono interventi "choc"'. The right column is titled 'eventi' and contains a list of events, with the most recent one dated 04/06/2014 and titled 'XXV Convegno Nazionale di GEOTECNICA'. Below the news and events sections, there are two search forms. The first is titled 'Ricerca eventi' and has fields for 'Titolo' and 'Regione'. The second is titled 'Albo dei provider' and has fields for 'Ragione sociale' and 'Regione'. Both search forms have a 'Ricerca' button and a link to 'Ricerca avanzata'.

Cotrollare il numero di CFP



L'iscritto puo' consultare sulla apposita piattaforma nazionale del C.N.I. le attivita' di formazione continua ed i relativi crediti formativi professionali accreditati nel corso dell'anno.

Corsi abilitanti e CFP




I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (come, ad esempio, quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e di prevenzione incendi ex D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi crediti formativi professionali esclusivamente **se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art.7 del Regolamento.**

ANAGRAFE NAZIONALE CREDITI FORMATIVI

Manuale utente

Crediti Validati				
ANNO ▲	CFP	NF	INF	FOR
2015 >	109	0	0	0
2014 >	60	64	15	0



Formazione CNI 4:29 AM 32% 🔋

Accedi al sistema

Richiesta credenziali

In caso di inserimento richiesto anziché da quello convalidato al proprio Ordine, è necessario compilare la procedura con il caricamento di una copia del proprio documento di identità.

Dati Iscritto:

Codice Fiscale

Iscritto all'ordine di >

Numero Iscrizione

Email (-)

Richiedi

Il tuo dato di PEC verrà usato per inviare messaggi di credito non convalidati

INFORMAZIONE
SOPRAVVIVITA' E
SOSTANZIONE PROFESSIONALE
DEL L'INGEGNERE
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

VA/TV (sezione 114) - GUST Roma

Il portale "mying"

È istituita presso il CNI un'anagrafe nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.

- Tale anagrafe certifica gli **obblighi formativi dei singoli iscritti** ed è **accessibile sia dagli Ordini territoriali, sia dai singoli iscritti** che intendano verificare i propri CFP.
- Il **soggetto formatore**, al termine delle singole attività formative, consegna ai partecipanti il relativo **attestato** e invia telematicamente all'anagrafe stessa l'**elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi**.

- È istituita presso il CNI una **banca dati, consultabile on-line**, di tutte le **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**, complete dei **corrispondenti CFP**.
- A tale riguardo, gli **Ordini territoriali** hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**.

La formazione di O.I.BA

La Commissione Formazione ed Aggiornamento



La Commissione Istituzionale ha il compito di organizzare gli eventi formativi da proporre al Consiglio, vigilare sugli eventi formativi, predisporre le convenzioni, i contratti di partenariato e sponsorizzazione, il piano formativo annuale da sottoporre al Consiglio.

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento: ing. Pasquale Capezzuto

I Consiglieri componenti : Carlo Contesi, Nicola Cortone, Dario Bosco

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI NELL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

Responsabile scientifico e Tutor dell'Evento – Elenchi

La formazione di O.I.BA - l'iscrizione agli eventi



ISCRIZIONE AGLI EVENTI
DISDETTA PRENOTAZIONE
PAGAMENTO QUOTE



L'iscrizione agli eventi



Benvenuto nel portale della formazione continua dell'Ordine degli Ingegneri di Bari

In questo sito trovi le attività formative organizzate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Etica e deontologia nella professione dell'ingegnere

a-b-c

Mercoledì 20 Dicembre 2017 14:30 - 19:30

[Dettagli »](#)

Corso Abilitante per Coordinatori della Sicurezza - Gestinnovation

a-b-c

Venerdì 19 Gennaio 2018 09:00 - 13:00

[Dettagli »](#)

Inglese Livello 2 - B1/B2

a-b-c

Sabato 27 Gennaio 2018 09:00 - 13:00

[Dettagli »](#)

Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza - Gestinnovation

a-b-c

Venerdì 09 Febbraio 2018 14:00 - 18:00

[Dettagli »](#)

[Ordine Ingegneri Bari](#)

[Attività formative](#)

[Atti](#)

[Aiuto: FAQ](#)

[Registrati al portale](#)

[Recupera password](#)

[La Formazione Continua](#)

Gli eventi organizzati

Dal 2013 ad oggi organizzati 522 eventi formativi a cui hanno partecipato 27285 colleghi.

252 eventi sono stati gratuiti (48%)

Eventi 2013	14		
cfp previsti	473		
partecipanti	716		
gratis	2 su 14	14%	
Eventi 2014	86		
cfp previsti	162		
partecipanti	2385		
gratis	49 su 86	57%	
Eventi 2015	62		
cfp previsti	729		
partecipanti	4988		
gratis	29 su 62	47%	
Eventi 2016	198		
cfp previsti	2181		
partecipanti	12228		
gratis	99 su 198	50%	
Eventi 2017	162		
cfp previsti	2012		
partecipanti	6968		
gratis	73 su 162	47%	

IL PRESENTE TESTO E' SOGGETTO ALLA TUTELA DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE.

QUALSIASI RIPRODUZIONE DEL MATERIALE EFFETTUATA CON QUALSIASI MEZZO DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DALL'AUTORE